




R.G. n. 3147 / 2015

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario di Tribunale dott. Roberto Battaglia

nel procedimento iscritto al n. **3147/2015 R.G.** promosso con ricorso depositato il 16.10.2015 da

 rappresentato e difeso dell'avv. Martino Benzoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Udine, via Muratti 64;

**- ricorrente -**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA**, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato *ex lege* presso la stessa Commissione;

**- resistente-**

**OGGETTO:** controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 14.1.2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 16.10.2015, il ricorrente ha impugnato la decisione notificata in data 25 settembre 2015, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia gli aveva negato sia lo *status* di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, escludendo anche la sussistenza dei seri motivi umanitari ai

fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma VI, del D. L.vo n. 286/1998.

A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal Paese a causa dei soprusi e delle violenze, perpetrate in danno suo e della sua famiglia dai rappresentanti locali del partito di maggioranza e attualmente al governo Awami League, senza ottenere alcuna garanzia per il suo diritto di difesa, a causa della carenza di strutture democratiche nello Stato. In Libia egli avrebbe trovato lavoro per poi essere imbarcato forzatamente per l'Italia.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia ed eccependo la poca verosimiglianza delle dichiarazioni e la non credibilità del ricorrente.

All'udienza del giorno 14 gennaio 2016, svoltasi in camera di consiglio, è comparso il difensore, che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente. Il Giudice si è riservato la decisione.

\* \* \* \* \*

La domanda proposta ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.

\* \* \* \* \*

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con legge n. 722/1954, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Lo stesso art. 2 individua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un

apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio, lo stesso articolo 3 ne prevede un'attenuazione. Sul punto la giurisprudenza si è venuta a consolidare nel senso che al giudice spetti un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, sganciato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (cfr., Cass. n. 27310/2008).

L'art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Inoltre, l'art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

\* \* \* \* \*

Quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, esclude che, nel caso in esame, ci si trovi in presenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 5, 7, 8 e 14 del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Ne consegue che, nella specie, va confermata la decisione con cui la Commissione Territoriale di Gorizia non aveva accolto la domanda volta ottenere la protezione internazionale.

\* \* \* \* \*

Per quanto concerne la situazione del Bangladesh, si osserva che se è vero che nel Paese in oggetto non può dirsi in atto un conflitto armato interno, che provochi una situazione di violenza indiscriminata, la situazione ingravescente è tale da provocare un effetto ad esso avvicicabile, che costituisce una minaccia per il ricorrente nel caso di suo rientro in patria, sì da giustificare (in assenza, peraltro, di elementi considerati coerenti e plausibili, nel caso di specie, da parte della Commissione) il riconoscimento a suo favore della protezione umanitaria.

Non è dubitabile, infatti, che la grave instabilità politica dello Stato in oggetto, la criticità della situazione socio-politica e l'insufficiente rispetto dei diritti umani, costituiscano seri motivi per concessione della predetta tutela. In particolare, le Istituzioni governative risultano apertamente schierate, e il solo sospetto nei confronti di un cittadino di parteggiare per la fazione opposta è ragione sufficiente per vedersi negato ogni più elementare diritto e vedersi escluso da qualsiasi forma di tutela.

Allo scoppio della guerra civile in Libia il ricorrente, come tante altre persone che avevano trovato lavoro in questo Stato, è immigrato in Italia. Con una decisione di carattere generale a fronte della massiccia immigrazione dalla Libia, lo Stato Italiano ha deciso nell'ambito della

cosiddetta procedura "Emergenza Nord Africa" di riconoscere agli interessati che avevano presentato domanda di riesame, il permesso di soggiorno per motivi umanitari; malgrado il nominativo del ricorrente non sia ricompreso nell'elenco trasmesso con nota del 18.4.2013 dalla Commissione Territoriale di Gorizia contenente i nominativi degli immigrati libici a cui è stato riconosciuto il permesso di soggiorno a seguito di richiesta di riesame, si ritiene che anche rispetto a quello vada riconosciuta la sussistenza dei gravi motivi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Infatti, la situazione sostanziale del ricorrente di immigrato in Libia e da qui in Italia è del tutto uguale a quella degli altri immigrati, a cui a seguito di loro esplicita richiesta di riesame, è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in via amministrativa nell'ambito della sopra indicata procedura "Emergenza Nord Africa".

Tenuto conto di quanto osservato sopra, della giovane età, della peculiarità della vicenda, sussistono i requisiti per la concessione della protezione umanitaria.

\* \* \* \* \*

La controvertibilità della questione trattata costituisce motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria;**
- **dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98 e accoglie la richiesta di concessione di un permesso umanitario;**
- **compensa integralmente tra le parti le spese di lite.**

Così deciso in Trieste, 18 aprile 2016

Depositata in Cancelleria  
il 19 APR. 2016

Il Cancelliere  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott.ssa Paola Vascotto

Il Giudice onorario di Tribunale  
dott. Roberto Battaglia